## IL MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

## **APPALTI**

## Fondo Tfr vietato al committente

Il committente che ha dovuto erogare il trattamento di fine rapporto ai dipendenti dell'appaltatore poiché quest'ultimo non l'ha fatto, non può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia del Tfr a suo vantaggio. «Una volta acclarata la natura previdenziale della prestazione dovuta dal Fondo di garanzia, e la sua autonomia rispetto alle obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro, deve logicamente escludersi la possibilità che un terzo, che abbia a qualunque titolo pagato i debiti del datore di lavoro insolvente, possa surrogarsi nella posizione che il lavoratore assicurato avrebbe potuto vantare nei confronti del Fondo di garanzia, posto che le disponibilità del Fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del Fondo stesso, espressione dell'intervento solidaristico della collettività a favore dei lavoratori...che non abbiano ricevuto il pagamento del Tfr a causa dello stato di insolvenza del loro datore di lavoro, posto che qualsiasi intervento volto a ristorare il patrimonio di terzi, che non siano i lavoratori assicurati o i loro aventi causa, si porrebbe in contrasto con il

principio di personalità e indisponibilità delle prestazioni previdenziali, siccome oggetto di un diritto soggettivo pubblico». Corte di cassazione, ordinanza 7352/2021, depositata il 16 marzo

@RIPRODUZIONE RISERVATA